

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 53/2019
del 29 marzo 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/807]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/8 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all'autorizzazione dell'analogo idrossilato di metionina e del suo sale di calcio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/9 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all'autorizzazione della betaina anidra come additivo per mangimi destinati agli animali da produzione alimentare, ad eccezione dei conigli ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/10 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di una miscela naturale di illite-montmorillonite-caolinite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/11 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 252/2006, (CE) n. 943/2005 e (CE) n. 1200/2005 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/12 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all'autorizzazione dell'L-arginina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁵⁾.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 1zzl (Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione), 1zzm (Regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione) e 1zzt (Regolamento (CE) n. 252/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32019 R 0011:** Regolamento di esecuzione (UE) 2019/11 della Commissione, del 3 gennaio 2019 (GU L 2 del 4.1.2019, pag. 17).»
2. Dopo il punto 276 [Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1565 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
«277. **32019 R 0008:** Regolamento di esecuzione (UE) 2019/8 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all'autorizzazione dell'analogo idrossilato di metionina e del suo sale di calcio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 2 del 4.1.2019, pag. 6).

⁽¹⁾ GU L 2 del 4.1.2019, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 2 del 4.1.2019, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 2 del 4.1.2019, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 2 del 4.1.2019, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 2 del 4.1.2019, pag. 21.

278. **32019 R 0009**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/9 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all'autorizzazione della betaina anidra come additivo per mangimi destinati agli animali da produzione alimentare, ad eccezione dei conigli (GU L 2 del 4.1.2019, pag. 10).
279. **32019 R 0010**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/10 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di una miscela naturale di illite-montmorillonite-caolinite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 2 del 4.1.2019, pag. 13).
280. **32019 R 0011**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/11 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 252/2006, (CE) n. 943/2005 e (CE) n. 1200/2005 (GU L 2 del 4.1.2019, pag. 17).
281. **32019 R 0012**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/12 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all'autorizzazione dell'L-arginina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 2 del 4.1.2019, pag. 21).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/8, (UE) 2019/9, (UE) 2019/10, (UE) 2019/11 e (UE) 2019/12 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ⁽⁶⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽⁶⁾ Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.